Anno 158° - Numero 44

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 novembre 2017


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

GIULIA		LEGGE REGIONALE 14 aprile 2017, n. 6.
		Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019. (17R00180)
Pag.	1	REGIONE LIGURIA
		LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 8.
		Modifiche alla legge regionale 3 dicembre
Pag.	4	2007, n. 39 (Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). (17R00264)
		REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
		LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2017, n. 2.
Pag.	5	Debito fuori bilancio e altre disposizioni. (17R00168)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 aprile 2017, n. 12 .
		Modifiche al regolamento di esecuzione
Pag.	7	in materia di formazione medica specialistica. (17R00169)
	Pag. Pag.	Pag. 4 Pag. 5



Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2017, n. 13.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato. (17R00170) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 aprile 2017, n. 14.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 5.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali. (17R00174)

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (17R00175). . . .

Pag. 23

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, della Regione Toscana concernente «Testo unico del sistema turistico regionale». (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 86 del 28 dicembre 2016, Parte Prima). Avviso tecnico di errori materiali. (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 1 dell'11 gennaio 2017 Parte Prima). (17R0396)......

Pag...24

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 5.

Disposizioni finanziarie urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 aprile 2017 -S.O. n. 13)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie urgenti

1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella società per azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli-Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione.

4-ter. La permuta di cui al comma 4-bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile.

4-quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall'art. 2, comma 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).».

2. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 4-*bis* della legge regionale n. 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2017

a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.

- 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi dell'art. 12, comma 4-*ter* della legge regionale n. 25/2016, come inserito dal comma 1, per l'anno 2017 che affluiscono sul titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.
- 4. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 4-*quater* della legge regionale n. 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.
- 5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.
- 6. Al comma 19 dell'art. 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «nel limite massimo di 150 milioni di euro, a favore delle società di Friulia Holding Spa coinvolte nell'attuazione dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 300 milioni di euro a favore della società per azioni Autovie Venete (SAAV), ovvero a favore della nuova società di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), coinvolta nell'attuazione dell'intervento».
- 7. Dopo il comma 19 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2012 è aggiunto il seguente:
- «19-bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'art. 11, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.».
- 8. La Regione è autorizzata a concedere un contributo alla Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di Trieste, destinato alla copertura degli



oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle predette province.

- 9. Il contributo è limitato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento in scadenza dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, che non siano già coperti da altri contributi della Regione o finanziati o rimborsati da terzi soggetti.
- 10. È escluso il contributo qualora il mutuante si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 1186 del codice civile.
- 11. Le province sono autorizzate a imputare i contributi già concessi dalla Regione e destinati alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento successive al 30 giugno 2017, alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento in scadenza dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, qualora, entro il termine di rendicontazione di cui al comma 14, i contributi regionali siano già riscossi.
- 12. Il contributo di cui ai commi 8 e 9 è esteso, nei medesimi termini, agli oneri che discendono da strumenti finanziari derivati.
- 13. Le province trasmettono alla Regione una attestazione che deve pervenire entro il 31 luglio 2017 e che indica, per ciascun mutuo o strumento finanziario derivato, l'ammontare della rata in scadenza nel periodo di riferimento, l'ammontare del contributo regionale o del finanziamento o del rimborso del terzo da imputarsi alla predetta rata e, conseguentemente, l'ammontare dell'onere non coperto per il quale si richiede il contributo.
- 14. Sulla base dell'attestazione di cui al comma 13, è concesso il contributo che viene successivamente liquidato e pagato a seguito di rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che deve pervenire alla Regione entro il 30 settembre 2017.
- 15. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 4.521.025,74 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.
- 16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2017 come di seguito indicato:
- *a)* per 1.519.966,98 euro a valere sulla missione n. 50 (Debito pubblico) programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27;
- *b)* per 3.001.058,76 euro a valere sulla missione n. 50 (Debito pubblico) programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) titolo n. 4

— 2 **—**

(Rimborso di prestiti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.

- 17. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) i commi 47, 48, 49, 50 e 51 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);
- *b)* il comma 58 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), modificativo del comma 47 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007;
- *c)* il comma 50 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), modificativo del comma 47 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007;
- *d)* il comma 21 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), modificativo dei commi 47, 49 e 50 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007.
- 18. Al comma 4-bis dell'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA), le parole «Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi.» sono soppresse.
- 19. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), mediante il concorso al cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).
- 20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Istituto «Monsignor F. Tomadini» di Udine un contributo per sostenere i lavori di efficientamento e/o miglioramento energetico della struttura residenziale universitaria, quale cofinanziamento al 50 per cento dell'intervento qualora ammesso a finanziamento a seguito di procedura di selezione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2016, n. 937 (Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie) ai sensi della legge n. 338/2000.
- 21. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura di selezione di cui al comma 20, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
- 22. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).



- 23. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato stabilita dall'Unione europea.
- 24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) programma n. 4 (Istruzione universitaria) titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.
- 25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.
- 26. Per motivi di classificazione funzionale, e come risultante dalle corrispondenti variazioni contabili di cui alla tabella A relativa al comma 27, i seguenti decreti di impegno sono spostati di missione e/o programma come di seguito indicato:

estr. decreto con subnum.	num. benef. decr.	esercizio prov. fondi	importo	capitolo di origine	missione programma e titolo di origine	capitolo di destinazione	missione programma e titolo di destinazione
2017/776/1985/0	1	2017	495,00	730	14.5.1	764	14.1.1
2013/615/1637/0	1	2016	39.594,59	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2015/47/1539/0	1	2017	6.426,54	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2016/47/1001/0	1	2017	1.252,52	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2015/760/3640/0	1	2017	23.500,00	3838	20.3.2	3849	10.5.2

27. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Riapertura termini procedimento ex art. 11 della legge regionale n. 8/2003

- 1. In considerazione delle difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la riapertura dei termini fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'art. 4 del regolamento di attuazione della citata legge regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 51 del regolamento di cui al comma 1.
- 3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00247



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2017, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del programma di sviluppo rurale 2014/2020. Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).

> (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta *n.* 17 del 12 aprile 2017)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

- 1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è sostituito dal seguente:
- «1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie e della misura del benessere animale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica, dell'indennità Natura 2000 e dei pagamenti per il benessere animale spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, a condizione che l'importo concedibile a titolo di anticipazione, per ciascuna campagna, sia complessivamente almeno pari a euro
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016, è inserito il seguente:
- «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, se l'anticipazione concedibile risulta di importo superiore all'importo del debito, comprensivo di interessi, non ancora estinto dal richiedente nei confronti di AREA VdA per le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, l'anticipazione è direttamente erogata al richiedente per l'importo eccedente il debito residuo nei confronti di AREA VdA e, per la restante parte, è utilizzata per la previa estinzione | 17R00311

del predetto debito mediante pagamento diretto, da parte della Regione, ad AREA VdA.».

- 3. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016 è sostituito dal seguente:
- «3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da Finaosta S.p.a. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2018.».
- 4. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016, dopo le parole: «Le modalità» sono inserite le seguenti: «e i termini».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni disposta ai sensi dell'art. 23, comma 3, secondo periodo, della legge regionale n. 24/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 3, si applica anche alle anticipazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. I maggiori finanziamenti derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura e limite nell'importo costituente la dotazione del fondo temporaneo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge regionale n. 24/2016.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 7 aprile 2017

Il Presidente: MARQUIS

(Omissis).



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2017, n. 4.

Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 6 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Cassano Spinola

- 1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana, in Provincia di Alessandria.
- 2. Il territorio del Comune di Cassano Spinola è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari Cassano Spinola e Gavazzana, come risultante dalla cartografia di cui all'allegato A.

Art. 2.

Decadenza degli organi e nomina del Commissario

- 1. Alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
- 2. Dalla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
- 3. Il Commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'orga-

- no di revisione del Comune di Cassano Spinola le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Cassano Spinola.
- 2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentati da parte del nuovo comune.
- 3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

- 1. Il Comune di Cassano Spinola subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.
- 2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Cassano Spinola.
- 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
- 4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali del l° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Cassano Spinola, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

Sede del Comune

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Cassano Spinola è situata presso la sede dell'estinto Comune di Cassano Spinola.

Art. 6.

Municipio di Gavazzana

- 1. Lo statuto del Comune di Cassano Spinola può prevedere l'istituzione del Municipio di Gavazzana presso la sede dell'originario comune con finalità di rappresentanza della cittadinanza originaria da definire in ambito statutario.
- 2. Lo statuto del Comune di Cassano Spinola disciplina, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, le modalità di designazione degli organi del Municipio di cui al comma 1 e, se necessario, individua una diversa sede del Municipio stesso.



Art. 7.

Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

- 1. Gli organi del Comune di Cassano Spinola, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale
- 2. Lo statuto del Comune di Cassano Spinola prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione
- 3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Cassano Spinola vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 8.

Vigenza degli atti

- 1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del Commissario o degli organi del Comune di Cassano Spinola.
- 2. Le determinazioni assunte dal Commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Cassano Spinola.

Art. 9.

Delega alla Provincia di Alessandria

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Cassano Spinola sono definiti dalla Provincia di Alessandria nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 10.

Contributi regionali

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni dei comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali).

Art. 11.

Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali

1. Il Comune di Cassano Spinola è esentato per un mandato elettorale dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 12.

Disposizioni contabili

- 1. Il Comune di Cassano Spinola:
- a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;
- b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti;
- c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
- 2. Il Comune di Cassano Spinola può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

- 1. Per il contributo una tantum al Comune di Cassano Spinola quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 145.320,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) Titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016- 2018, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.
- 2. Per il contributo annuale al Comune di Cassano Spinola, a partire dall'esercizio finanziario 2018, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 55.093,91, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) Titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma.



Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 aprile 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00172

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2017, n. 5.

Misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 18 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche detta norme per la trasparenza in materia di assegni vitalizi.

Art. 2.

Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

- 2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.
- 3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

Art. 3.

Pubblicazione dei dati relativi alla restituzione e alla rinuncia dei contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio

- 1. Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, anche se cessati dalla carica, che hanno beneficiato della restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 5 ter della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali», 3 settembre 2001, n. 24 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali» e 31 dicembre 2010, n. 27 «Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali»). Unitamente ai nominativi è, altresì, pubblicata la misura delle somme restituite.
- 2. Sono, inoltre, pubblicati i nominativi dei consiglieri che hanno rinunciato sia all'assegno vitalizio che alla restituzione dei contributi. Unitamente ai nominativi è, altresì, pubblicata la misura delle somme rifiutate.
- 3. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1 che hanno ricoperto la carica in più legislature, la pubblicazione della misura delle somme restituite è comprensiva degli eventuali contributi già precedentemente riscossi in forza di disposizioni normative anteriori all'articolo 5 ter della l.r. 25/2011.
- 4. I nominativi e i dati di cui ai commi 1, 2 e 3 restano pubblicati per un periodo di quattro anni, se riferiti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale cessati dalla carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero al momento della restituzione o della rinuncia di cui al comma 2.
- 5. Per i consiglieri in carica nella legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o in quelle successive è, comunque, pubblicato, per tutto il periodo della carica e per i quattro anni successivi alla cessazione dalla carica, l'importo dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente dal momento della restituzione o della rinuncia di cui al comma 2.
- 6. La riassunzione della carica da parte del soggetto precedentemente cessato comporta in ogni caso la pubblicazione dei dati ai sensi del comma 5, anche nel caso di già avvenuta pubblicazione.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 aprile 2017

Il Vice Presidente: Reschigna

(Omissis).

17R00179

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2017, n. 6.

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 11 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 18 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I Disposizioni finanziarie

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 20.246.384.843,61 e di cassa per euro 14.670.067.443,40 e spese di competenza per euro 20.246.384.843,61 e di cassa per euro 14.670.067.443,40, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

- 2. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.536.883.774,10 e spese di competenza per euro 18.536.883.774,10, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 3. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.327.765.305,39 e spese di competenza per euro 18.327.765.305,39 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

- 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
- b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- *e)* il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
 - f) la nota integrativa (allegato 6);
- g) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7);
- h) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);
- *i)* il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9)
- *l)* il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
- *m)* il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 11);
- *n)* il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
- *o)* l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).

— 8 **—**



Art. 3.

Applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016

- 1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011 per un totale di euro 1.044.860.316,70:
- *a)* fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 537.126.442,50;
- b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;
- c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014"), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
- d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015»);
- e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 244.540.002,87, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 12.342.933,83 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea.
- 2. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono iscritti per l'esercizio 2017, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011, i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.650.044.721,27:
- a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall'articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016») per un importo pari a euro 2.670.004.225,62;

- b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
- c) ripiano annuale 2017 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 nonchè dell'articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
- 3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.

Art. 4.

Accordi di programma

- 1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
- 2. È autorizzato, con provvedimento amministrativo, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

- 1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.
- 2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 6.

Fondi speciali

- 1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono iscritti i seguenti fondi:
- a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
- b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.



2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.

Art. 7.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

- 1. Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 127.255.523,25.
- 2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.

Art. 8.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

- 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
- 2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 9.

Passività pregressa per i soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte

1. La quota di passività pregressa, pari ad euro 140.000,00 a favore dei soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte, istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte), per le attività svolte nell'anno 2016, trova copertura negli stanziamenti iscritti nella missione 5, programma 05.02, del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.

Art. 10.

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a partire dal 1° gennaio 2018 la Regione istituisce l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), di cui all'art. 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), calcolata sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certifi-

cazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.

- 2. L'IRESA è dovuta per ogni decollo ed ogni atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti situati nel territorio regionale:
- a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dal regolamento dell'ENAC 21 ottobre 2003 (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti);
- b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 4,5 tonnellate;
- c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 2.5 tonnellate.
- 3. L'esercente di cui al comma 2 è individuato ai sensi dell'articolo 874 del Codice della navigazione ed, in mancanza della dichiarazione dell'esercente, si presume tale, ai sensi dell'art. 876 dello stesso Codice, il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
 - 4. La misura dell'IRESA è determinata in riferimento:
 - a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo;
- b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali dell'International civil aviation organization (ICAO), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato Annesso.
- 5. Ai sensi del comma 4, l'IRESA si applica nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo.
- 6. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
 - 7. I soggetti di cui al comma 6:

— 10 **—**

- *a)* trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
- b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
- 8. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione e del versamento dell'IRESA, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalità di riversamento trimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta.

- 9. Nelle more dell'adozione della convenzione di cui al comma 8 e per quanto da essa non previsto, si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982.
- 10. Le modalità di pagamento ai soggetti di cui al comma 6, nonché quelle di riversamento e di accertamento e quelle di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente.
 - 11. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
- *a)* per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera *a)*, il trasgressore è sanzionato da un minimo di euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00;
- *b)* per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera *b*), il trasgressore è sanzionato nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
 - 12. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all'articolo 789 del Codice della navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- *e)* gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- *h)* gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio e adibiti a tali attività;
- *i)* gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
 - l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
- 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1085/1982.
- 14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 1, tipologia 10101 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e sono accantonate nello stato di previsione della spesa in apposito fondo istituito nell'ambito della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio al fine della relativa destinazione agli enti locali che ricadono nelle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) a titolo di indennizzo delle popolazioni residenti nei comuni delle medesime zone e alla realizzazione di accordi di programma tra la Regione ed i comuni limitrofi alla zona aeroportuale per

— 11 –

l'adozione di misure di abbattimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, derivante dalle emissioni sonore degli aeromobili.

15. Ai fini del riparto dei fondi da destinarsi alle finalità di cui al comma 14, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30

- 1. L'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali») è sostituito dal seguente:
- «Art. 10 (Rimborsi spese). 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, in caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla residenza o dal domicilio, qualora più vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto se il componente ha la residenza o il domicilio nel Comune di Torino.».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

- 1. Al comma 1, dell'art. 13, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e disposizioni finanziarie) la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24/2016, è inserito il seguente:
- «1 bis. I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresì regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalità, il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi.».
- 3. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 24/2016 è sostituito dal seguente:
- «1. A decorrere dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in



discariche di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, accertate nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 159 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono destinate ad alimentare, in maniera vincolata, i finanziamenti a soggetti pubblici per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3, comma 27, della legge 549/1995 mediante uno stanziamento di pari importo iscritto nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del medesimo bilancio.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 13.

Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali

- 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato su base volontaria da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione).
- 3. Al riparto del fondo di cui al comma 1, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 14.

Attuazione dell'intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017.

- 1. In attuazione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge 208/2015, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, la Regione é tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell'esercizio 2016, per complessivi euro 25.292.177,20, assicurando l'esigibilità dei relativi impegni nel medesimo anno 2017.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è costituito un accantonamento di importo pari a quello indicato al comma 1. La Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), nonché ad interventi di edilizia scolastica ed in ambito culturale e turistico, di recupero a fini locativi di unità immobiliari da parte delle Agenzie terri-

toriali per la casa (ATC), anche attraverso l'integrazione della dotazione statale di cui al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, di recupero di immobili di proprietà di enti locali o loro consorzi con utilizzo socio-assistenziale, di bonifica ambientale finalizzata alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, ovvero di recupero del dissesto idrogeologico.

- 3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 2 certificano la liquidabilità delle relative spese entro il 15 dicembre 2017, con modalità definite dalle delibere della Giunta regionale di assegnazione delle risorse. In caso contrario, la Regione provvede a revocare i relativi impegni.
- 4. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in unica soluzione successivamente alla presentazione della certificazione di cui al comma 3.
- 5. Al fine di una corretta programmazione e gestione delle politiche di investimento della Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivati dall'intesa di cui al comma 1, sono accantonate somme per un importo di euro 102.598.723,16 in un fondo nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, all'interno del quale è iscritto l'importo di euro 5.000.000,00 da destinarsi al finanziamento di investimenti della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) o a accordi di programma per investimenti nel sistema neve del Piemonte.
- 6. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 2 e 5, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo, previo parere della commissione consiliare competente prima della assunzione dello stesso.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO REGIONALE DEI CONTRASSEGNI DISABILI

Art. 15.

Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili

- 1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché nell'ottica di perseguire i principi di semplificazione, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, istituisce il registro informatico regionale dei contrassegni disabili, di seguito denominato registro regionale, quale patrimonio informativo regionale finalizzato, attraverso una rapida registrazione e condivisione dei dati ivi contenuti, a favorire la più ampia mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
- 2. Il registro regionale è gestito dalla struttura regionale competente, che ne favorisce, anche tramite eventuali incentivi, l'implementazione da parte dei comuni piemontesi mediante la sottoscrizione di appositi protocolli



d'intesa, singolarmente oppure attraverso le associazioni degli enti locali.

- 3. L'implementazione del registro regionale avviene mediante il riutilizzo dei dati già in possesso di ciascun comune per il rilascio dei titoli autorizzativi, emessi ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
- 4. Il registro regionale è utilizzato dai comuni firmatari dei protocolli d'intesa per l'accesso diretto ai dati di cui al comma 3, allo scopo di svolgere un più rapido controllo sulla legittimità della circolazione e delle soste dei veicoli al servizio di persone detentrici del contrassegno disabili nelle zone a traffico limitato nonché nelle aree pedonali urbane.
- 5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, sulla base dei principi di cui al comma 1, le modalità per l'istituzione, l'implementazione e l'utilizzo del registro regionale che contiene, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) numero del contrassegno disabile;
 - b) cognome e nome del titolare del contrassegno;
 - c) data di nascita del titolare del contrassegno;
 - d) data di decorrenza del contrassegno;
 - e) data di scadenza del contrassegno;
 - f) data di emissione del contrassegno;
 - g) targa e tipo di veicolo.

Art. 16.

Clausola valutativa

- 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione dell'art. 15 e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
- *a)* le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15;
- b) la descrizione delle fasi relative all'istituzione del registro regionale, comprese le eventuali criticità;
- c) il numero e i contenuti dei protocolli di intesa sottoscritti con i comuni piemontesi singolarmente o attraverso le associazioni degli enti locali;
- d) l'entità, i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali incentivi erogati;
- *e)* il contributo attribuibile all'istituzione e all'utilizzo del registro regionale alla semplificazione e rapidità del controllo sulla legittimità della circolazione di cui all'art. 15, comma 4;

- *f*) una sintesi delle opinioni prevalenti dei comuni che utilizzano il registro regionale e delle associazioni attive a supporto delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
- 3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli ulteriori documenti di analisi, ove presentati, considera eventuali modifiche del presente Capo o formula direttive e indirizzi, per la Giunta regionale.
- 4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
- 5. I beneficiari degli interventi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 17.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Alla spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'art. 15, quantificata nel biennio 2017/2018 rispettivamente in euro 36.058,00 e in euro 46.482,00, iscritta nell'ambito della missione 1, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO ED UTILIZZO
DELLE AREE INDUSTRIALI PUBBLICHE

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1

1. Al termine del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), sono aggiunte le seguenti parole:

«nonché agevolazioni per il recupero delle medesime aree di cui è mantenuta la destinazione d'uso iniziale.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI INCIDENTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE

Art. 19.

Rinvio rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16.

1. Al comma 1, dell'art. 28, della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018».



Art. 20.

Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

- 1. A decorrere dall'anno 2017, per dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, titolo 2, tipologia 103, (conto finanziario E. 2.01.03.02.000), un nuovo capitolo con la seguente denominazione «Introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose» sul quale si provvede ad iscrivere le risorse corrispondenti alle somme introitate e vincolate ai seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 9, programma 09.08, del medesimo bilancio:
- a) trasferimento alla direzione regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.04.01.00.001);
- b) trasferimento all'Arpa Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.04.01.02.017);
- c) altre spese per acquisto di servizi per formazione e addestramento in relazione all'applicazione del decreto legislativo n. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.03.02.04.999).
- 2. Gli stanziamenti in spesa per l'anno 2017 e seguenti sono da utilizzare nei limiti delle somme effettivamente introitate.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Art. 21.

Acquisizione della partecipazione in Villa Melano S.p.A. detenuta da SCR Piemonte S.p.A.

1. La Giunta regionale, nell'ambito di una razionale organizzazione delle partecipazioni regionali, è autorizzata a disporre il trasferimento alla Regione, per il corrispettivo di euro 10,00, della partecipazione in Villa Melano S.p.A. detenuta da SCR Piemonte S.p.A. e già finanziata ai sensi della legge regionale 21 luglio 2016, n. 15 (Ricapitalizzazione SCR Piemonte *SpA*).

- 2. Ad avvenuta cessione, la Regione subentra nel debito, pari a euro 1.035.450,00, di SCR Piemonte S.p.A. verso Villa Melano S.p.A. per il versamento a questa delle quote di aumento di capitale sociale sottoscritte da SCR Piemonte S.p.A. e non versate ed iscrive un credito di pari importo verso SCR Piemonte S.p.A.
- 3. Gli importi di cui al comma 2 sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, categoria 02 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e nello stato di previsione della spesa nella missione 1, programma 01.03, del medesimo bilancio.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DI AGRICOLTURA

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9

- 1. Il comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente:
- «1. La Regione, nel rispetto del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, istituisce un programma di aiuti in regime de minimis al fine di sostenere attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, nella transizione fra gli impegni agro-ambientali assunti nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 e l'eventuale assunzione di analoghi impegni nell'ambito del PSR 2014/2020.».
- 2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 è sostituito dal seguente:
- «2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che hanno concluso o intrapreso impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013 o alla misura 10, operazione 10.11, o alla misura 11 del PSR 2014-2020.».
- 3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole «eventuale spesa», sono inserite le seguenti: «massima di euro 7.000.000,00».
- 4. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 è sostituito con il seguente:
- «6. I fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato «Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali.».
- 5. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 le parole «UPBA17102» sono sostituite dalle seguenti «missione 16, programma 16.01» e le parole «del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015»



sono sostituite dalle seguenti «dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019».

6. Al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 le parole «UPBA17102» sono sostituite dalle seguenti «missione 16, programma 16.01» e le parole «del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015» sono sostituite dalle seguenti «dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

Art. 23.

Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci

- 1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci».
- 2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge n. 208/2015.
- 3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale.
- 4. Per l'anno 2017 la dotazione finanziaria, pari a euro 200.000,00, è iscritta sul fondo di cui al comma 1 nella missione 10, programma 10.01, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 aprile 2017

Il Vice Presidente: Reschigna

— 15 —

17R00180

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5, Parte I del 12 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

- 1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «regole» è sostituita dalla seguente: «misure» e alla fine sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli schemi-tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge».
- 2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* le parole: «l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: »la definizione»;
- b) la parola: «gli» è sostituita dalle seguenti: «ed approva»;
- c) dopo la parola «accordi», sono inserite le seguenti: «di programma».
- 3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «funzioni», sono inserite le seguenti: «di indirizzo,» e la parola: «attinenti» è sostituita dalle seguenti: «e consultive, sull'applicazione della presente legge, con particolare riferimento».



- 4. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Il procedimento di definizione del P.R.I.S. si conclude con provvedimento della Giunta regionale che contiene il quadro finale e complessivo delle misure risolutive previste in rapporto alle tutele stabilite dalla presente legge.».
- 5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al momento della notifica dell'esproprio o all'atto dello stanziamento del corrispettivo, nel caso di cessione volontaria del bene» sono sostituite dalle seguenti: «in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo».
- 6. Al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «produttiva», sono inserite le seguenti: «sul territorio regionale,».
- 7. Al comma 9-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «erogazione», sono inserite le seguenti: «del saldo».
- 8. Il comma 9-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 9. Al comma 9-quinquies dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, ivi compreso l'obbligo».
- 10. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale, mediante le misure di attuazione e di gestione contenute nell'Accordo di programma di definizione del P.R.I.S.,».
- 11. Al comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la parola: «regole» èsostituita dalla seguente: «misure»;
- *b)* le parole: «fino all'importo di € 40.000,00», sono soppresse;
- c) alla fine sono aggiunte le parole: «L'erogazione di tale indennità non può cumularsi con la concessione di altri contributi pubblici calcolati per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.».
- 12. Alla fine del comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «ed anche le indennità da corrispondersi a cura del soggetto attuatore».
- 13. Il comma 4 dell'art. 6-bis della legge regionale n. n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

- 14. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: «progettazione preliminare», sono inserite le seguenti: «/di fattibilità tecnica ed economica»;
- b) le parole:» da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a norma della vigente normativa in materia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 aprile 2017

Il Vice Presidente: VIALE

(Omissis).

17R00264

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2017, n. 2.

Debito fuori bilancio e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'11 aprile 2017).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

— 16 —

 ${\it Capo}~I$ Debito fuori bilancio

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.



Capo II ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 2.

- Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».
- 1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
- «1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l'anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.».
- 2. Il comma 2 dell'art. 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
- «2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.».

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «Legge urbanistica provinciale»

- 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
- *«b)* le attività di prestazione di servizi nei limiti di cui al comma 3;».
- 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi complessivamente il 25 per cento della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti».
- 3. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
- «3. I commi 1 e 2 sono applicati, in deroga alle vigenti disposizioni transitorie di cui al comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, per insediamenti per i quali non sussiste alcuna determinazione formale da parte dell'ente competente.».

Art. 4.

- Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».
- 1. Nel quarto periodo della lettera b) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, | 17R00168

n. 24, e successive modifiche, la parola: «universitaria» è soppressa.

Art. 5.

- Modifiche della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, recante «Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano».
- 1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è soppresso.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, pari a 1.155.866,88 euro per l'anno 2017 e a 2.424,16 euro per l'anno 2018, si provvede:
- a) quanto a 658.047,02 euro per l'anno 2017 e a 2.424,16 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019;
- b) quanto a 497.819,86 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 2, pari a 12.000.000,00 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.
- 3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge șarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

— 17 -



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 aprile 2017, n. 12.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di formazione medica specialistica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'11 aprile 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 marzo 2017, n. 354;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante «Regolamento sulla formazione medica specialistica»

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 Disposizioni transitorie

- 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono la formazione specialistica beneficiando delle relative misure di sostegno, possono partecipare alle procedure di selezione previste dall'articolo 8, comma 3.
- 2. Fino all'implementazione del nuovo modello di formazione medica specialistica, i dirigenti sanitari che per urgenti e improrogabili esigenze di servizio prestano servizio a tempo determinato e sono accompagnati da tutor, possono essere considerati medici in formazione specialistica.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

— 18 —

17R00169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2017, n. 13.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'11 aprile 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 aprile 2017, n. 362;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27

1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 46 *Tariffe*

- 1. Per l'attività di spazzatura dei camini è prevista una tariffa oraria massima di € 45,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- 2. Per ogni quarto d'ora iniziato è calcolato un importo pari a un quarto della tariffa oraria.
- 3. Rientra nell'attività di spazzatura dei camini di cui al comma 1 anche il tempo di percorrenza necessario per effettuare il tragitto dalla sede dell'impresa di spazzacamino alla sede dell'utente dell'impianto di combustione. Se, nello stesso luogo e nello stesso giorno, sono svolti interventi presso vari utenti, il tempo di percorrenza è calcolato un'unica volta e il corrispondente importo è suddiviso fra gli utenti.
- 4. Per servizi fuori turno, imprevisti e urgentemente necessari, svolti senza preavviso, alla tariffa oraria si applica una maggiorazione del 50 per cento.
- 5. Nella tariffa oraria non sono incluse le spese per materiali che lo spazzacamino o la spazzacamino ha dovuto sostenere nell'esercizio della sua attività.
- 6. Nel caso in cui sia lo spazzacamino o la spazzacamino a dover garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, perché l'utente dell'impianto di combustione non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 43, comma 2, alla tariffa oraria possono essere aggiunte le spese per la temporanea messa in sicurezza dell'accesso. In tal caso si effettua l'operazione di messa in sicurezza più economica in base al vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia.



- 7. Per il controllo delle emissioni degli impianti termici sono applicate le seguenti tariffe massime:
- *a)* impianti a combustibile gassoso o liquido: € 36,17;
 - b) impianti a combustibile solido: € 45,34.
- 8. Chi rifiuti di far eseguire il lavoro di pulitura o di controllo regolarmente annunciato dallo spazzacamino o dalla spazzacamino deve pagare, in occasione del nuovo intervento fissato, una maggiorazione del 30 per cento sulle tariffe di cui al presente articolo.
- 9. Due anni dopo l'entrata in vigore della tariffa per la spazzatura dei camini di cui al comma 1 si applicherà, quale tariffa oraria, l'importo previsto per il tecnico nel settore impianti, ai sensi del vigente dell'Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia.
- 10. Le tariffe di cui al comma 7 sono aggiornate ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel Comune di Bolzano, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.»

Art. 2.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- *a)* articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche:
- b) allegati C, D, E ed F del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).

17R00170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 aprile 2017, n. 14.

Disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 18 aprile 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 aprile 2017, n. 378;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, e, in particolare, specifica i requisiti e le modalità di accesso, la durata, il monte ore e l'organizzazione della formazione scolastica, in esecuzione dell'articolo 17-bis della stessa legge provinciale.

Art. 2.

Requisiti di accesso

- 1. Il tipo di diploma professionale posseduto dai candidati/dalle candidate determina i requisiti d'accesso, il procedimento di accesso e l'indirizzo del corso. Le corrispondenze con l'indirizzo/ settore del corso sono determinate dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area formazione professionale competente per l'apprendistato.
- 2. Possono accedere all'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato le persone che:
 - a) non hanno superato l'età massima di 24 anni,
- b) sono in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un apprendistato per il diploma professionale oppure al termine di un percorso quadriennale di scuola professionale a tempo pieno, e ciò a prescindere dall'anno scolastico di conseguimento e dalla condizione occupazionale o professionale al momento della domanda di ammissione, e
- c) hanno superato positivamente il procedimento di accesso di cui all'articolo 3.
- 3. Il controllo dei requisiti di accesso è effettuato dalla scuola professionale competente.

Art. 3.

Procedimento di accesso

- 1. I candidati/le candidate devono sostenere delle prove per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze direttamente e specificatamente condizionanti un'acquisizione valida e proficua dei contenuti fondamentali del corso. Il procedimento di accesso per persone che hanno acquisito il diploma professionale tramite l'apprendistato per il diploma professionale è composto dalle seguenti parti:
 - a) accertamento dei pre-requisiti;
- b) esame scritto in tedesco/italiano L1 e esame scritto in matematica. Nelle scuole professionali delle località ladine le lingue di insegnamento del sistema scolastico paritetico tedesco e italiano sono esaminati in forma scritta ed orale in L1;



- c) esame orale per verificare le competenze in italiano/tedesco L2, inglese ed economia aziendale e la motivazione dei candidati/delle candidate.
- 2. La valutazione è effettuata dalle commissioni di esame di cui all'articolo 4.
 - 3. La valutazione dei pre-requisiti avviene sulla base:
 - a) del diploma professionale;
- b) della scheda personale di valutazione finale relativa al quarto anno della scuola professionale,
- c) eventuali certificati e/o altra documentazione redatta in forma accettabile per l'accertamento in esito ad attività e/o esperienze lavorative e/o sociali, se coerenti con il corso.
- 4. La valorizzazione della documentazione avviene da parte delle commissioni della scuola professionale sulla base dei seguenti criteri:
- a) per quanto riguarda le evidenze di cui al comma 3 lettere a) e b), viene considerata la media tra il punteggio finale di diploma e la valutazione media della scheda personale di valutazione finale relativa al quarto anno della scuola professionale sulla base della quale avviene l'ammissione all'esame di fine apprendistato. A tal fine vengono considerate le valutazione finali di tutte le materie, con esclusione di quelle relative a religione e educazione fisica/sportiva;
- b) in caso di persone che abbiano assolto l'esame di fine apprendistato per il conseguimento del diploma professionale da privatisti, e che pertanto non sono in possesso della scheda personale di valutazione finale relativa al quarto anno di scuola professionale di cui al comma 3 lettera e b), il punteggio è assegnato sulla base del voto finale del diploma professionale;

al valore ottenuto sono associati i seguenti punteggi:

Valore medio:	Punteggio:
6,0 - 6,4	8
6,5 - 6,9	14
7,0 - 7,4	20
7,5 - 7,9	25
8,0 e oltre	30

- c) per quanto riguarda le evidenze di cui al comma 3 lettera c), la commissione della scuola professionale può attribuire un punteggio massimo pari a 5 punti secondo criteri da essa determinati.
- 5. L'esame scritto in tedesco/italiano L1 e l'esame scritto in matematica hanno ognuno una durata massima di 90 minuti. All'esito delle prove, obbligatoriamente positivo sia per tedesco/italiano L1 che per matematica (il punteggio minimo da raggiungere per l'esito positivo è pari a 12 punti per ognuna delle prove), è attribuito un punteggio massimo pari a 40 punti, e cioè al massimo 20 punti per la prova di tedesco/italiano L1 e al massimo 20 punti per la prova di matematica.
- 6. Per l'ammissione all'esame orale è necessario che il candidato/la candidata raggiunga un punteggio minimo complessivo di esito della fase di accertamento dei pre-

requisiti e della valutazione degli esami scritti pari a 45 punti.

- 7. Qualora una delle due prove scritte sia giudicata negativa, ma con almeno 10 punti, mentre l'altra risulti positiva, e il punteggio complessivo sia di almeno 24 punti, la commissione d'esame centrale competente per la valutazione può demandare la decisione definitiva alla commissione d'esame competente della scuola professionale che, in considerazione di buoni risultati del corso di diploma professionale e dell'esame di fine apprendistato del candidato/della candidata, può ammetterlo/ammetterla all'esame orale, se il candidato/la candidata in base alle prove scritte ed all'accertamento dei pre-requisiti raggiunge complessivamente 45 punti.
- 8. Gli esami orali in italiano/tedesco L2, inglese ed economia aziendale hanno rispettivamente una durata di circa 15 minuti per materia. I criteri per la valutazione del rendimento sono definiti di comune accordo dalle commissioni d'esame competenti delle scuole professionali.
- 9. Per il rendimento all'esame sono assegnati al massimo 60 punti, cioè al massimo 20 punti sia per italiano/tedesco L2 che per inglese e per economia aziendale. La valutazione dell'esame deve essere positiva sia in italiano/tedesco L2, che in inglese ed economia aziendale. Per avere una valutazione positiva bisogna raggiungere almeno 12 punti in ognuno dei tre esami.
- 10. Se uno degli esami è negativo ma valutato con almeno 10 punti mentre gli altri due sono positivi, e se nel complessivo sono stati raggiunti almeno 36 punti, la commissione d'esame della scuola professionale può decidere con deliberazione presa a maggioranza di ammettere il candidato/la candidata al corso nonostante un unico esame negativo. Per la decisione è preso in considerazione anche il rendimento durante la frequenza della scuola professionale e all'esame di fine apprendistato.
- 11. Il candidato/la candidata è esonerato da parti dell'esame orale se all'esame presenta alla commissione d'esame uno dei seguenti certificati:
 - a) esonero dall'esame orale in italiano/tedesco L2:
- 1) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina riferito al titolo di studio di cui al numero 2) del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
- 2) certificato internazionale di competenza linguistica livello B1;
- b) esonero dall'esame orale in inglese: certificato internazionale di competenza linguistica livello B1;
 - c) esonero dall'esame orale in economia aziendale:
- 1) Parte «gestione aziendale» dell'esame di maestro professionale del settore artigiano o alberghiero oppure esame di tecnico del commercio;
 - 2) EBC*L-Patente economica europea.
 - 12. L'esonero è valutato con punteggio 20.
- 13. Il colloquio per verificare la motivazione dei candidati/delle candidate è finalizzato a individuare il motivo del candidato/della candidata per frequentare il corso, i



suoi requisiti e il suo livello di consapevolezza rispetto al corso che porta alla maturità.

- 14. La commissione d'esame della scuola professionale, partendo da una breve presentazione da parte del candidato/della candidata e del suo percorso formativo e/o professionale personale, procede a:
- *a)* determinare la qualità del suo stato di preparazione, mediante:
- 1) un'analisi e riflessione critica sugli esiti degli accertamenti e su quelle competenze che eventualmente appaiono carenti e quindi bisognose di integrazione per una frequenza proficua del corso annuale;
- 2) un'analisi e riflessione critica sugli esiti dell'eventuale partecipazione a corsi di preparazione facoltativi di potenziamento di conoscenze, abilità e competenze importanti riguardo al corso;
- b) accertare le aspirazioni di sviluppo professionale e le motivazioni che spingono il candidato/la candidata a frequentare il corso.
- 15. Il punteggio massimo attribuibile agli esiti del colloquio è pari a 25 punti.
- 16. Sulla base dei risultati degli esami la commissione d'esame della scuola professionale competente:
- a) redige il profilo valutativo del candidato/della candidata;
- b) determina il giudizio finale di idoneità all'ammissione o di non idoneità all'ammissione al corso;
- *c)* stila una graduatoria di merito sulla base del punteggio finale raggiunto dai candidati; le graduatorie di merito sono articolate per indirizzo.
- 17. Per conseguire l'idoneità all'ammissione al corso è necessario raggiungere almeno sei decimi del punteggio complessivo massimo previsto.
- 18. Se si presentano sia candidati/candidate che hanno assolto un apprendistato di durata quadriennale che candidati/candidate che hanno assolto un corso quadriennale di scuola professionale a tempo pieno sarà stilata una graduatoria comune. A causa delle diverse modalità di accesso per candidati/candidate che hanno assolto un apprendistato di durata quadriennale e per candidati/candidate che hanno assolto un corso quadriennale di scuola professionale a tempo pieno il punteggio conseguito sarà convertito in modo da garantire la comparabilità.

Art. 4.

Commissioni d'esame per il procedimento di accesso


- 1. L'Area formazione professionale tedesca, l'Area formazione professionale italiana, l'Area formazione professionale ladina e la Ripartizione formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica dispongono ognuno di commissioni d'esame centrali, prevedendo commissioni per i seguenti settori professionali:
 - a) agricoltura e ambiente;
 - b) industria e artigianato;
- *c)* servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona e
 - d) servizi socio-sanitari.

- 2. Le commissioni d'esame centrali sono responsabili per l'elaborazione e la valutazione dell'esame scritto in tedesco/italiano L1 e dell'esame scritto in matematica, con la possibilità di nominare una sottocommissione sia per tedesco/italiano L1, sia per matematica.
- 3. Se il procedimento di accesso in un settore professionale è offerto da più Aree/Ripartizioni della formazione professionale i temi degli esami sono identici per tutte le Aree/Ripartizioni di formazione professionale. Le commissioni d'esame si mettono d'accordo in proposito.
- 4. La preparazione e la valutazione di tutti gli altri aspetti del procedimento di ammissione sono di competenza delle commissioni d'esame decentrali delle scuole professionali che offrono il corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato. Se il procedimento di accesso nello stesso settore professionale si svolge presso più scuole professionali le commissioni d'esame si mettono d'accordo.
- 5. Le commissioni d'esame sono nominate dal direttore/dalla direttrice d'Area/di Ripartizione competente e sono così composti:
- *a)* un/una presidente, designato/designata dal direttore/dalla direttrice d'Area/di Ripartizione e scelto/scelta tra i direttori/le direttrici o docenti della formazione professionale;
- b) due o più docenti delle materie di riferimento del corso.

Art. 5.

Iscrizione al corso e contratto di apprendistato

- 1. Dopo la pubblicazione della graduatoria, i candidati/ le candidate possono iscriversi formalmente al corso. Il procedimento di accesso assolto positivamente è valido per il corso che parte nell'anno scolastico che segue immediatamente al procedimento assolto e per i due successivi anni scolastici.
- 2. I presupposti giuridici per stipulare un contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, sussistono nel momento in cui la scuola professionale competente conferma l'iscrizione e comunica che il corso parte.
- 3. Il corso può essere frequentato solo da persone che dimostrano di essere in possesso di un contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore entro il primo settembre.
- 4. La frequenza del corso è possibile nei limiti dei posti di formazione e delle classi disponibili che sono previste annualmente della Provincia.
- 5. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai/alle partecipanti al corso è consentito terminare regolarmente l'anno scolastico.
- 6. La Giunta provinciale regola il protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali.



Art. 6.

Monte ore ed organizzazione della formazione scolastica

- 1. Il corso ha una durata di almeno 1.020 ore.
- 2. Al fine di consentire agli apprendisti/alle apprendiste la frequenza del corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato, le lezioni sono ripartite su due anni scolastici ovverosia su quattro semestri.
- 3. Per ogni giorno di scuola sono previsti non piú di 7 ore di lezione. I giorni scolastici sono ripartiti nel modo seguente:
 - a) semestre 1, 2 e 3: due giorni di scuola a settimana;
 - b) semestre 4: tre giorni di scuola a settimana.
- 4. Le lezioni presso le scuole professionali si svolgono in diverse modalità organizzative che saranno definite sentite le parti sociali considerando le loro esigenze specifiche.
- 5. Per tutti gli aspetti dell'organizzazione scolastica, e delle procedure interne alla scuola che non sono disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione il Capo I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche.

Art. 7.

Durata dell'apprendistato

1. L'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 1 termina non appena l'apprendista ha superato con successo l'esame di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel BollettinoUfficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).

17R00229

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 5.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 102 del 13 aprile 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. In conformità all'art. 25, comma 1 dello Statuto regionale e all'art. 21, comma 4 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), è ratificata l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia relativa all'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali, allegata alla presente legge quale parte integrante della stessa unitamente alla cartografia relativa ai comprensori di bonifica e irrigazione interessati.
- 2. L'intesa di cui alla presente legge ha lo scopo di definire gli ambiti, le modalità e le procedure per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica che operano in comprensori interregionali che si estendono nei territori delle due regioni.



Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. L'intesa di cui all'art. 1, già ratificata dalla Regione Lombardia, assume efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 aprile 2017

BONACCINI

(Omissis).

17R00174

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 103 del 13 aprile 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 8-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzar-

do patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:

- «8-bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)».
- 2. Dopo il comma 8-*bis* dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:
- «8-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8-bis».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. L'atto di cui all'art. 6, comma 8-*ter* della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 aprile 2017

BONACCINI

(Omissis).

17R00175



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, della Regione Toscana concernente «Testo unico del sistema turistico regionale». (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 86 del 28 dicembre 2016, Parte Prima). Avviso tecnico di errori materiali. (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 1 dell'11 gennaio 2017 Parte Prima).

Si comunica che per mero errore materiale nell'oggetto soprariportato è contenuta un'imprecisione, pertanto anziché:

Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicato sul B.U. n. 86 del 28.12.2016, Parte Prima). Avviso Tecnico di errori materiali. (Pubblicato sul B.U. n. 1 del 11.1.2017 Parte Prima).

Leggasi:

Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicato sul B.U. n. 57 del 28.12.2016, Parte Prima). Avviso Tecnico di errori materiali. (Pubblicato sul B.U. n. 1 del 11.1.2017 Parte Prima).


17R0396

Adele Verde, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2017-GUG-044) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

oist of the control o





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



Opina opina



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABI	BON	<u>AMENTO</u>
Tipo A	A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*		€	438,00 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€ 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6.00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € 302,47 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*- annuale € (di cui spese di spedizione € 20,95)*- semestrale € 55,46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.









€ 2,00

